



COMUNE DI CARDEDU

Provincia Dell' Ogliastra

Via Municipio n. 5 C.A.P. 08040- Tel. 0782/75740- Fax 0782/769031
C.C.P. n. 10251080 ---- C.F. 91001010916


Prot. n. 2389.

Cardedu li 11.09.2014

Oggetto: Ordinanza n. 14 del 11.09.2014.

- All'Assessorato Regionale Igiene e Sanità via Roma, 221 (09100) CAGLIARI
- A tutte le Aziende ASL della Sardegna: n.1 Sassari(07100), n.2 Olbia(07026), n.3 Nuoro(08100), n.4 Lanusei (08045), n.5 Oristano(09170), n.6 Sanluri (09025), n.7 Carbonia(09013), n.8 Cagliari(09100).
- AL Signor Sindaco dei Comuni di: Arzana (08040), Barisardo (08042), Baunei (08040), Elini (08040), Gairo (08040), Girasole (08040), Ierzu (08044), Ilbono (08040), Lanusei (08045), Loceri (08040), Lotzorai (08040), Osini (08040), Perdasdefogu (08046), Seui (08037), Talana (08040), Tertenia (08047), Tortoli' (08048), Triei (08040), Ulassai (08040), Urzulei (08040), Ussassai (08040), Villagrande Strisaili (08049).

Si trasmette in allegato alla presente, l'ordinanza di cui in oggetto di revoca della malattia di animali della specie *Ovina (Agalassia Contagiosa)*, per i provvedimenti di competenza.



IL Responsabile del Servizio
Dr. Piras Antonio





COMUNE DI CARDEDU

Provincia Dell'Ogliastra

Via Municipio n. 5 C.A.P. 08040- Tel. 0782/75740- Fax 0782/769031
C.C.P. n. 10251080 ---- C.F. 91001010916

Prot. n. 2389
Ordinanza n. 14

Cardedu li 11.09.2014

IL SINDACO

Oggetto: agalassia contagiosa degli ovini.

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 4 di Lanusei, dalla quale risulta che il focolaio di agalassia contagiosa, che ha interessato l'allevamento della specie OVINA presente nell'azienda zootechnica, identificata col codice n. 004OG144 ubicata in località "IS CARCURIS", agro di questo Comune, della quale è rappresentante legale il Signor CUCCA MAURIZIO, nato a LANUSEI il 15.11.1989, con codice fiscale n. CCCMRZ89S15E441Y e residente a CARDEDU in via E. D'Arborea, ha avuto un esito favorevole;

VISTA la Legge Regionale n. 15/85;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTO il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;

VISTA la proposta del Servizio Veterinario e ritenuto di dover procedere in merito,

ORDINA

Le proprie Ordinanze n. 8 del 17/04/2014, e la 9 e 10 del 24/04/ 2014 sono Revocate.

Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, è punito con la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni al DPR 08.02.1954, n. 320, che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di €. 2.065,82 ad un massimo di €. 9.296,22.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che notificata al Signor CUCCA MAURIZIO o al conduttore dell'Azienda entra immediatamente in vigore.



IL SINDACO
Prof. Boi Giambeppe

